



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA E INQUINAMENTI

Responsabile di settore: CASELLI RENATA LAURA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4570 del 21-06-2016

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5249 - Data adozione: 13/04/2017

Oggetto: Rilascio della concessione mineraria per acqua per lo sfruttamento del giacimento di acqua termale convenzionalmente denominato "Terme di Suvereto" posto nel Comune di Suvereto

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B, D, E, F, G, H, c nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2017

Numero interno di proposta: 2017AD005527

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali”, e s.m.i.;

Visto in particolare l'articolo 48 “Norme transitorie” – comma 6, della suddetta l.r. n. 38/2004, che prevede la definizione, a cura della Regione, dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 38;

Richiamata l'istanza di concessione mineraria per la coltivazione del giacimento di acqua termale da denominarsi “Terme di Suvereto”, presentata dal società Azienda Agricola Gambassi Terme di Zingoni Pierluigi & C. s.n.c. in data 10 febbraio 2009 e la nota della Direzione Generale Sviluppo Economico – Settore Politiche di sviluppo e promozione del Turismo - prot. 44149 del 17.2.2009 con la quale tale istanza veniva giudicata inammissibile in quanto sprovvista del Riconoscimento del Ministero della Sanità delle caratteristiche termali dell'acqua;

Rilevato che con sentenza notificata alla Regione in data 6 giugno 2011 e trasmessa al settore competente in data 8 giugno 2011, il T.A.R. della Toscana ha annullato il provvedimento regionale sopra richiamato, accogliendo il ricorso presentato dall'Azienda Agricola Gambassi Terme s.n.c.;

Considerato che in conseguenza del pronunciamento del T.A.R. la domanda di concessione mineraria “Terme di Suvereto” sopra richiamata rientra nei procedimenti da istruire secondo quanto disposto dalla norma transitoria (art.48 – comma 6) della L.R. 38/2004 e pertanto con l'iter procedurale previsto dalla precedente normativa (L.R. 86/94);

Richiamata la nota della Regione prot. 179827 del 14.7.2011 con la quale si provvedeva ad inviare l'istanza di concessione unitamente alla documentazione presentata, all'Ufficio tecnico del Genio civile di Livorno, competente per territorio, ai fini della istruttoria tecnica;

Considerato che l'acqua minerale del pozzo “Linda”, posto nel permesso di ricerca denominato “Terme di Suvereto” ha ottenuto il riconoscimento del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con Decreto n.3909 del 10 giugno 2009;

Ritenuto opportuno, in considerazione degli obblighi di pubblicità e del tempo trascorso dalla data di presentazione della domanda, procedere ad una nuova pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune di Suvereto;

Rilevato che pertanto si invitava la società richiedente a procedere in tal senso con la nota prot. 207702 del 12.8.2011, con la quale venivano inoltre richieste le copie integrative della documentazione, necessarie per l'acquisizione dei pareri degli enti interessati ed un certificato di destinazione urbanistica aggiornato;

Considerato che con la nota sopra menzionata, inviata anche al Genio civile di Livorno, veniva trasmessa a tale ufficio la proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia, presentata dalla società richiedente in data 4.8.2011;

Vista la nota prot. 525158 del 28.12.2016 con la quale l'Ufficio del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa ha trasmesso la relazione tecnica relativa alla istruttoria condotta sulla domanda in esame, dalla quale è emerso quanto segue :

1. L'Ufficio ha proceduto ad inoltrare le richieste di parere, come previsto dalla legge, agli enti interessati, di seguito elencati :

- all'Amministrazione Comunale di Suvereto, in riferimento agli aspetti urbanistici, nonché ad eventuali altri vincoli gravanti sul territorio individuato, per il rilascio della concessione termale; (nota n. 197104 L.60.10 del 02/08/2011 e nota n.432622 L.60.10 del 26/10/2016).
- all'Amministrazione Provinciale di Livorno di conformità al P.T.C., con particolare riferimento all'aspetto urbanistico – ambientale; (nota n. 194114 L.60.10 del 02/08/2011)
- alla Amministrazione Comunale di Suvereto per il parere di competenza in merito al vincolo idrogeologico, avendo verificato che l'area proposta per la concessione termale è soggetta a tale vincolo, di cui al R.D. Legge 30.12.1923 n. 3267; (nota n. 197109 L.60.10 del 02/08/2011)
- alla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, e Storici di Pisa; (nota n. 197124 L.60.10 del 02/08/2011)
- all'Autorità di Vigilanza sulle Risorse Minerarie Corpo – Toscana Centro-Nord di Firenze; (nota n. 197131 L.60.10 del 02/08/2011)
- al Comando Militare Centro SM - Ufficio Logistico e Infrastrutture ai fini del “Nulla-Osta Militare”; (nota n. 197096 L.60.10 del 02/08/2011)
- richiesta di pubblicazione dell'Avviso dell'istanza di Concessione, inoltrata dalla Società AZIENDA AGRICOLA GAMBASSI TERME di ZINGONI PIERLUIGI & C. snc, è stata inoltrata al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, per via telematica (on-line) e cartacea in data 11/08/2011.

2. A seguito delle richieste sopra richiamate sono pervenute al Genio civile i pareri richiesti che si richiamano qui di seguito:

- a) Parere del Comune di Suvereto, Area Assetto del Territorio e Ambiente pervenuto all' Ufficio in data 15/11/2011 nel quale si esprime come segue (Allegato 1 alla istruttoria del Genio Civile):
- Parere Vincolo idrogeologico: “... esprime parere favorevole ...”
 - Parere Urbanistico, espresso con Delibera della Giunta Comunale n.90 del 07/11/2011: “Di esprimere, per le motivazioni richiamate in narrativa, parere favorevole sull'istanza di parere trasmessa ... assumendo fin d'ora l'impegno di attuare un percorso finalizzato ad apportare le necessarie modifiche al Regolamento Urbanistico vigente per l'individuare una previsione urbanistica che permetta la realizzazione di una nuova struttura termale necessaria per le attività ricreative esclusivamente collegate allo sfruttamento della risorsa termale...”
 - Parere Urbanistico, pervenuto allo scrivente Ufficio in data 07.11.2016 a seguito delle varianti al Piano Strutturale d'Area, al Regolamento Urbanistico con delibera Consiglio Comunale n.44 del 28.04.2016 “...previsione della nuova struttura termale ... è da ritenersi conforme alle disposizioni urbanistiche...”
- b) Parere della D.G. delle Politiche Territoriali e Ambientali, Settore Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie, pervenuto allo scrivente Ufficio in data 16/09/2011 (Allegato 2) nel quale si esprime quanto segue: “...nulla osta circa l'istanza di permesso di ricerca termale ...”; poiché nell'oggetto viene correttamente indicata “istanza di concessione” il parere si intende positivamente acquisito;

- c) Parere del Comando Militare per il Territorio dell'Esercito SM – Ufficio Logistico Infrastrutture e Servitù Militari – sezione Poligoni e Servitù Militari, pervenuto allo scrivente Ufficio in data 13/11/2011 (Allegato 3), nel quale si esprime quanto segue: “... esprime parere favorevole ...”
- d) Parere dell'Amministrazione Provinciale di Livorno, Dipartimento dell'Ambiente e del Territorio U.O. Risorsa Idrica e Demanio Idrico, pervenuta allo scrivente Ufficio in data 14/11/2011 (Allegato 4), nel quale si esprime quanto segue: “...parere favorevole...”
- e) Parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Pisa e Livorno, pervenuta allo scrivente ufficio in data 12/12/2011 (Allegato 5), nel quale si esprime quanto segue: “...parere favorevole...”

Visti gli ulteriori allegati uniti alla istruttoria dell'Ufficio del Genio civile:

- Pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.33 del 17/08/2011 (Allegato 6);
- Nuova pubblicazione albo Pretorio n.542 del 09/09/2011 (Allegato 7);
- Verbale di sopralluogo perimetri area di concessione (Allegato 8);

Preso atto di quanto contenuto nella relazione istruttoria del Genio civile in merito al procedimento di variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Suvereto che ha portato, in data 28.4.2016 alla Delibera del Consiglio Comunale n.44 con la quale sono state approvate le varianti al Piano Strutturale d'Area e al Regolamento Urbanistico, varianti che hanno permesso l'espressione del sopra citato parere urbanistico favorevole al rilascio della concessione;

Tenuto conto di quanto contenuto nella osservazione presentata in data 4 marzo 2009, durante la prima pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Suvereto della istanza di concessione in oggetto, a firma della società Il Calidario Immobiliare S.r.l. (titolare della concessione “Terme Etrusche del Calidario” posta nel Comune di Campiglia Marittima), firmata per adesione anche dal rappresentante della società Terme di Venturina S.r.l. (titolare della concessione omonima posta nel comune di Campiglia M.ma);

Rilevati i timori espressi dalle due società sopra richiamate in merito al pericolo di alterazioni e danneggiamenti al sistema idrotermale della Val di Cornia che alimenta le concessioni termali già in essere, intestate ai due soggetti;

Dato atto che l'Ufficio del Genio civile ha proceduto a chiedere alla società richiedente, Azienda Agricola Gambassi Terme S.r.l., con nota prot. 276202 del 7.11.2011, un approfondimento consistente in una prova di portata di almeno 15 giorni e nella realizzazione di un piano di monitoraggio, come individuati nell'allegato alla lettera citata; l'Ufficio dava atto della sospensione dei termini del procedimento in attesa delle integrazioni richieste;

Visto che, come risulta dalla relazione istruttoria del Genio civile, la documentazione risultante dagli approfondimenti eseguiti veniva consegnata a tale ufficio in data 28 settembre 2016 – prot.386406;

Rilevato che in tale data risultano consegnati al Genio civile da parte del richiedente i seguenti documenti :

- Relazione di monitoraggio della falda termale e prova di emungimento;
- Nuovo progetto architettonico funzionale del complesso termale;
- Calcoli della portata media di prelievo richiesta dalla struttura;
- Programma di sfruttamento della falda termale;
- Certificato di destinazione urbanistica del 26.9.2016;

Preso atto delle modalità operative del monitoraggio, richiamate nella relazione istruttoria del Genio civile, che si attesta scaturite dagli incontri tra i tecnici chiamati in campo sia dai Comuni che dai concessionari di acqua minerale e termale della zona (Terme di Venturina e Terme Etrusche del Calidario);

Considerati i punti di criticità rilevati dallo stesso Ufficio del Genio civile nella attuazione del monitoraggio eseguito dal privato richiedente in fase istruttoria, fra i quali:

- la impossibilità di reperire pozzi profondi che raggiungessero la falda termale, da utilizzare come punto di misura, come inizialmente richiesto;
- la durata ridotta della prova di portata effettuata portata a 12 giorni e 10 ore rispetto ai 15 giorni inizialmente previsti;

Sottolineate pertanto le incertezze derivanti dai punti di cui sopra e considerato che, dall'analisi dell'andamento climatico degli anni precedenti, caratterizzato da piogge sopra la media, la prova risulta effettuata in un periodo di massima ricarica delle falde;

Considerato che la società richiedente, visti gli esiti del monitoraggio, ha richiesto una portata media annua di 44 l/sec con emungimenti più alti nella stagione invernale rispetto alla estiva;

Preso atto delle conclusioni istruttorie dell'Ufficio del Genio civile che si riassumono come segue:

- a) indicazione della portata di esercizio, a seguito dell'analisi dei dati raccolti, in 40 l/sec differenziata in 25 l/sec nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre e fino ad un massimo di 55 l/sec nel restante periodo;
- b) indicazione di una durata di concessione pari a 25 anni;
- c) approvazione della proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia che viene ritenuta appropriata alla tutela della risorsa termale in oggetto;
- d) prescrizione dell'obbligo per il concessionario di presentare al Comune di Suvereto, entro 3 mesi dal rilascio della concessione, un progetto di ulteriore monitoraggio, oltre a quello previsto dalla l.r.38/04, della risorsa termale e fredda superficiale; l'Ufficio prescrive che tale monitoraggio sia esteso ad un intorno significativo, così da individuare eventuali conseguenze riferibili al nuovo emungimento della concessione, realizzando (o riutilizzando se già presenti) due piezometri posti tra la concessione in oggetto e Venturina Terme, uno che monitori l'acquifero superficiale ed uno quello termale (anche se non riconosciuto). Ogni anno dovrà essere steso un rapporto dal parte del concessionario, contenente un resoconto e la sintesi dei dati raccolti, con la ricostruzione dell'andamento della superficie piezometrica e delle carte della soggiacenza. I rapporti saranno trasmessi al Comune di Suvereto e al Settore Servizi Pubblici Locali della Regione, Direzione Ambiente;
- e) previsione, nel decreto di concessione, della possibilità di eventuale riduzione della portata media annua concessionata, e/o rimodulazione delle portate massime per i due periodi estate/inverno, come indicati al punto a), qualora si rilevasse una tendenza all'abbassamento dei livelli di falda nel pozzo concessionato e qualora ciò fosse messo in evidenza nella rete di monitoraggio di cui alla lettera d);
- f) riduzione del prelievo del 10% in relazione al minor afflusso di persone nello stabilimento.

Richiamata la nota di questo settore prot. 23386 del 18.1.2017 con la quale si chiedevano all'Ufficio del Genio civile alcune integrazioni documentali relative ai confronti avuti in corso di istruttoria con i tecnici in rappresentanza dei due comuni interessati e delle realtà termali già presenti sul territorio;

Rilevato che tali integrazioni veniva fornite dal Genio civile con nota prot. 29336 del 20.1.2017 e che dai verbali degli incontri si evince la partecipazione agli incontri dei rappresentanti delle realtà termali già presenti sul territorio;

Rilevato altresì che copia dei documenti consegnati dal richiedente al Genio civile sono stati consegnati a questo Settore in formato cartaceo in data 18.1.2017;

Preso atto della convenzione stipulata fra il Comune di Suvereto e l'Az.Agr. Gambassi Terme S.r.l., a suo tempo richiesta da questo Settore al Comune e da questo trasmessa con nota prot. 397887 del 5 ottobre 2016; la convenzione, in base a quanto previsto dalla norma transitoria - articolo 48 – comma 6 – della l.r. 38/2004, forma parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto altresì delle risultanze degli incontri tenuti in Regione con i rappresentanti dei Comuni di Suvereto e Campiglia Marittima (in data 10 febbraio 2017) e con la società richiedente (in data 1 marzo 2017);

Visti gli elementi integrativi, fra i quali il programma di coltivazione aggiornato alla data del 21.3.2017, e la proposta di sfruttamento del 20.03.2017, forniti dalla società richiedente e pervenuti in Regione in data 29.3.2017 – prot.166961;

Dato atto delle risultanze degli accertamenti di legge condotti a carico della società richiedente;

Considerato che l'accertamento antimafia è stato avviato dal settore scrivente in data 30 dicembre 2016, accertamento che ad oggi non risulta completato;

Ritenuto, in attesa delle risultanze dell'accertamento di cui sopra, di rilasciare la concessione che resta in ogni modo subordinata all'assenza di risultanze positive ai sensi delle vigente legislazione antimafia;

D E C R E T A

1) di rilasciare, a favore della società Azienda Agricola Gambassi Terme S.r.l., come individuata nell'allegato "H" che forma parte integrante del presente provvedimento, per la durata di anni 25 (venticinque) dalla data del presente atto, la concessione mineraria per acqua per lo sfruttamento del giacimento di acqua termale convenzionalmente denominato "Terme di Suvereto", posto nel Comune di Suvereto;

2) l'area oggetto della concessione è pari ad ettari 200 e risulta individuata con linea di colore rosso sulla cartografia in scala 1: 5000 che come allegato "A" forma parte integrante del presente provvedimento unitamente al verbale di delimitazione (allegato "B");

3) la zona di rispetto di cui all'art. 31 della l.r. 86/94 e all'art.18 – comma 1 lettera a) della l.r. 38/2004 è indicata nella cartografia in scala 1:5000 di cui all'allegato "C" parte integrante del presente decreto;

4) le zone di protezione ambientale di cui all'art. 32 della l.r. 86/94 e all'art.18 – comma 1 lettera b) della l.r. 38/2004 sono indicate nella cartografia in scala 1:25000 nell'allegato parte integrante indicato con la lettera "D";

5) formano parte integrante del presente Decreto:

- a) la planimetria in scala 1:5000 con l'indicazione del perimetro della concessione;
- b) il verbale di delimitazione;
- c) la planimetria in scala 1:5000 sulla quale è individuata l'area di rispetto;
- d) la planimetria in scala 1:25000 sulla quale sono individuate le aree di protezione ambientale;
- e) il progetto piani volumetrico dello stabilimento di utilizzazione;
- f) il programma generale di coltivazione;
- g) la convenzione stipulata fra il Comune di Suvereto e la società Azienda Agricola Gambassi Terme S.r.l.;
- h) la scheda dati identificativi del soggetto concessionario;

6) la concessione è rilasciata per una portata media annua di 40 litri/secondo, con l'obbligo di differenziare la portata massima emungibile in 26.4 l/sec nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre e in 49.8 l/sec nel restante periodo dell'anno. Tali portate dovranno essere ridotte del 10% nei momenti di minor necessità legati all'andamento orario e giornaliero dell'affluenza delle persone nello stabilimento.

7) la Società concessionaria è tenuta a presentare, al Comune ed al Settore regionale competente, entro tre mesi dalla data del presente decreto, una proposta di Piano di Monitoraggio aggiuntivo a quello previsto dalla l.r. 38/04, che dovrà contenere:

- a) l'individuazione di almeno due piezometri (esistenti o da realizzarsi appositamente) ubicati in posizione circa intermedia tra la concessione in oggetto e la Loc. Venturina (nel comune di Campiglia M.ma), ove misurare, con cadenza almeno giornaliera, i livelli di acqua calda riconducibile alla falda termale e della falda superficiale fredda.
- b) il dettaglio sulle modalità di raccolta e conservazione dei dati tenendo conto che dovranno essere utilizzati sistemi automatici con archiviazione in formato digitale secondo le specifiche tecniche definite nel DD. 3213/2011, e dovranno essere sempre accessibili su richiesta del Comune di Suvereto e/o del Settore regionale competente.
- c) le procedure di analisi statistica dei dati raccolti (analisi dei trend, individuazione di soglie, ecc.) che saranno utilizzate per evidenziare un eccesso di sfruttamento, anche in relazione ad andamenti climatici siccitosi ed ai livelli misurati nelle concessioni limitrofe;
- d) il piano di riduzione dei prelievi, in scaglioni di almeno 10 lt/sec (e in proporzione anche le portate massime estiva ed invernale) e le condizioni necessarie a definire il ristabilirsi degli equilibri.
- e) il modello base del Rapporto di Sintesi, da consegnare una volta l'anno al Comune di Suvereto e al Settore regionale competente, contenente tutte le valutazioni e analisi effettuate su tutti i dati raccolti, in relazione anche con l'andamento climatico nel bacino degli ultimi 5 anni.

8) il piano di monitoraggio sarà esaminato ed autorizzato, sentito il Comune di Suvereto, dal Settore regionale competente nell'ambito delle funzioni di tutela del patrimonio indisponibile attribuite alla Regione dalla l.r. 38/2004. Sarà quindi dato avvio alla sua attuazione da parte del concessionario nel termine dei due mesi successivi all'autorizzazione.

9) la Società è tenuta inoltre ad attivare, entro tre mesi dalla data del presente decreto, il monitoraggio in continuo del livello della falda nel pozzo oggetto di concessione (denominato

pozzo Linda) secondo le specifiche tecniche definite nel D.D. 3213/2011. Nel momento in cui verrà avviato l'emungimento il monitoraggio dovrà essere adeguato con le misure della portata e dello stato della pompa, secondo le specifiche tecniche soprarichiamate.

10) qualora si verificasse una tendenza all'abbassamento dei livelli nel Pozzo Linda o in quelli oggetti del monitoraggio, tale da rivelare un eccesso di sfruttamento, anche in relazione ad andamenti climatici siccitosi o ad una diminuzione delle portate e dei livelli misurati nelle concessioni limitrofe, la portata media annua concessionata dovrà essere ridotta (e in proporzione anche le portate massime estiva ed invernale) fino al ristabilirsi degli equilibri, secondo le modalità e i criteri approvati nel piano di monitoraggio di cui al punto 7.

11) la Società nel procedere alla definizione del progetto di dettaglio dello stabilimento, delle piscine e dei relativi impianti, e quindi alla loro successiva realizzazione, dovrà tenere conto della possibilità di riduzione della portata concessa, prevedendo le eventuali necessarie modifiche di progetto, anche alla luce delle nuove norme sull'utilizzo dell'acqua termale introdotte con l.r. 2 novembre 2016, n.74;

12) il Comune di Suvereto è tenuto ad adeguare la concessione in oggetto alle previsioni della l.r.38/2004, adottando gli opportuni provvedimenti; di tale adempimento come di tutti gli atti che verranno adottati dall'amministrazione comunale dovrà essere trasmessa copia al Settore regionale competente;

13) il Comune di Suvereto è tenuto altresì ad inviare la proposta di delimitazione delle aree di protezione ambientale di cui all'art.18 – comma 1 – lettera b) della l.r. 38/2004, agli uffici provinciali competenti per la loro valutazione ed inserimenti negli atti di pianificazione territoriale;

14) la concessione in oggetto è subordinata all'esito positivo degli accertamenti ancora in corso di acquisizione relativamente alla normativa antimafia;

15) il presente Decreto dovrà essere trascritto, a cura del soggetto concessionario, alla competente Conservatoria dei Registri immobiliari;

16) il presente Decreto sarà notificato al Comune di Suvereto a cura del Settore Servizi Pubblici Locali mediante lettera a mezzo di Posta elettronica certificata;

17) il presente Decreto sarà altresì partecipato al Comune di Campiglia Marittima, alla Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale – Settore Prevenzione – ed alla Direzione Difesa del suolo e protezione civile – Settore Genio civile Valdarno inferiore e costa.

Il Dirigente

Allegati n. 8

- A Allegato A
b8e5164c42ccf39a37ef9b4a4d998ba9dc202f4c6eeec602b239556c3805a8ad*
- B Allegato B
5728d40523f590eda3f22d65e3acf38f45b911bcdaa2dc5c666b5550b2ab3d8e*
- D Allegato D
cbbfa3d2906028351f92fb6cfe82607a43a69cd2f17cc692eadd1f89e24b650a*
- E Allegato E
df4d586c449fa9041ce503160281baa76c47bb66a897ccb9a0863619242d7f67*
- F Allegato F
44ca475075ca24d9217d3a576854da72aabe9d1c8410ec763db5bcd51db820ec*
- G Allegato G
55266764965be34dacc09fcbffdd55e2821dbe1e579861cd8569e28dc5e0370c*
- H Allegato H
db7eb711417fc1cbc1621f65551245336ac34cad8d1d6bd38883317e7d609f2b*
- c Allegato C
9839e4593679d208aa94090187a5bc258eaf2de99b374a373c2c1db2b8a0a66a*

CERTIFICAZIONE